



01192-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1984/2020
ALFREDO GUARDIANO		UP - 03/12/2020
PAOLO MICHELI		R.G.N. 26198/2020
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a l (omissis)

avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ), imputato del delitto di cui agli artt. 478 e 482 cod.pen., per avere depositato la copia di un atto privato, relativo al prospetto delle sue presenze in un cantiere della (omissis) Spa, nella settimana dal 17 al 22 agosto 2009, sul quale era apposta la falsa attestazione di <<copia conforme all'originale>>, all'udienza del 19 dicembre 2011, nel processo celebrato a suo carico dinanzi al Giudice di Pace di Matera per fatti di minaccia ed ingiuria commessi in danno di (omissis) , ricorre, con il ministero del difensore, per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza in data 8 novembre 2019, di conferma della condanna in primo grado inflittagli dal Tribunale di Matera, con sentenza del 18 dicembre 2015.

2. L'impugnativa consta di un ricorso principale e di un motivo nuovo affidato a memoria depositata in data 19 novembre 2020.

2.1. I due motivi del ricorso principale e l'unico, articolato, motivo sono enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp.att. cod.proc.pen..

2.1.I. Motivi del ricorso principale:

- mancata assunzione di prove decisive (art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.): segnatamente, con riguardo alla mancata esecuzione dell'ordinanza del GUP di Matera che aveva ordinato al P.M. di accertare se il genere di (omissis) si trovasse effettivamente in Montescaglioso nelle date in cui i fatti di minaccia ed ingiuria, ascritti all'imputato ai danni dello stesso (omissis), si erano verificati; alla mancata acquisizione di documentazione atta a spiegare la discrasia esistente tra il prospetto presentato in udienza e quanto risultante dalla busta paga dell'imputato e dal modello Emens dell'INPS;

- vizio di motivazione, in riferimento alla mancata effettiva valutazione dei motivi di appello, con i quali si era chiesto al giudice del gravame: di dar conto delle ragioni della segnalata discrasia tra il prospetto oggetto materiale del falso contestato all'imputato e la documentazione prodotta dalla sua difesa; di assegnare il giusto peso probatorio alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Matera, quale giudice di appello, in riferimento ai fatti ascritti al (omissis) come commessi in danno di (omissis) di valutare le plurime ragioni di inattendibilità e di contraddittorietà delle prove testimoniali (segnatamente di quelle tratte dalle dichiarazioni di (omissis) (omissis)).

2.1.II. L'articolato motivo nuovo, corredato dagli atti processuali il cui contenuto sarebbe stato travisato dai giudici di merito, specifica le doglianze di cui al secondo motivo del ricorso principale.



3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto legge n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Di Leo, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 13 novembre 2020, chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per essere il ricorso estinto per prescrizione.

4. Con memoria in data 23 novembre 2020, la difesa della parte civile costituita (omissis) ha fatto pervenire le proprie conclusioni, corredate da nota-spese.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

1. E' assorbente il rilievo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, che rientra tra le questioni su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod.proc.pen., sempre che per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto. Evidenzia, al riguardo, il Collegio che *l'attestazione di conformità all'originale*, apposta dall'imputato ricorrente *sulla copia di atto privato*, costituito dal prospetto delle sue presenze in un cantiere della (omissis) Spa nella settimana dal 17 al 22 agosto 2009, non integra il contestato delitto di cui agli artt. 482 e 478 cod.pen., ma, piuttosto, l'illecito di cui all'art. 485 cod.pen..

2. Invero, il falso in scrittura privata - salve le ipotesi di cui all'art. 491 cod.pen. - è stato oggetto di depenalizzazione con gli artt. 1, comma 1, lett. a), 4, comma 4, lett. c) e 12, d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016. Ciò comporta, sul piano interpretativo, che il *rinvio* effettuato dalla norma di cui all'art. 482 cod.pen. ai fatti di cui all'art. 478 cod.pen non può che essere inteso se non nel senso che la condotte in esso tipizzate - di simulazione di una copia di un atto e di suo rilascio in forma legale ovvero di rilascio di una copia di un atto diversa dall'originale -, ove poste in essere da un privato, non possano che riferirsi *ad un atto pubblico* ovvero ad un atto privato che sia *già entrato a far parte di compendio documentale di rilevanza pubblicistica* (ad esempio i documenti versati dalle parti agli atti di un processo), che siano *apparentemente* rilasciati da un pubblico ufficiale con l'attestazione di conformità all'originale.

Tale lettura è imposta, in primo luogo, dal rilievo secondo il quale per la sussistenza del reato di cui all'art 478 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 482 cod.pen., è necessario che l'autenticazione provenga apparentemente da un pubblico ufficiale cui sia riconosciuto dall'ordinamento il potere di autenticazione, capace di conferire all'atto supposto esistente ed alla sua copia parvenza di legalità e, quindi, idoneità ad ingannare la pubblica fede (Sez. 6, n. 10447 del 08/05/1980, Sacchetti, Rv. 146234); in secondo luogo dalla considerazione secondo la quale, agli effetti del reato di cui all'art. 478 cod.pen., il "rilascio" implica che la copia esca dalla sfera dell'autore, per

fatto volontario di questo, in modo che essa cominci a produrre nei rapporti esterni *quella efficacia probatoria che è attribuita alle copie autentiche vere* (Sez. 5, n. 5822 del 18/03/1982, Di Giambattista, Rv. 154189; Sez. 6, n. 1070 del 31/05/1967, Fochetti, Rv. 105685).

3. Alla stregua del sinergico operare dei suesposti criteri interpretativi, è evidente che il fatto materiale contestato all'imputato, di avere apposto su una copia di un atto pacificamente privato una falsa attestazione di conformità all'originale e di averla fatta *entrare*, sotto forma di produzione documentale, nel compendio probatorio del processo celebrato a proprio carico, non è sussumibile nella fattispecie astratta di cui agli artt. 478 e 482 cod.pen.: ciò perché l'attestazione di conformità all'originale, apposta sulla copia prodotta in giudizio dell'atto privato d'interesse dell'imputato, era estranea all'esplicazione di un potere di autenticazione di un pubblico ufficiale, provenendo, piuttosto, apparentemente, dall'ente privato alle cui dipendenze era posto il (omissis) e la copia cui la stessa ineriva era dotata esclusivamente dell'efficacia probatoria posseduta dalla scrittura privata della quale, apparentemente, costituiva una riproduzione. Ne viene che la copia dell'atto privato prodotta in giudizio dal (omissis) non è altrimenti qualificabile se non alla stregua di un falso in scrittura privata, ormai privo, tuttavia, di rilevanza penale.

4. Qualificata, pertanto, l'imputazione ai sensi dell'art. 485 cod.pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

#### PQM

Qualificata l'imputazione ai sensi dell'art. 485 cod.pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 3 dicembre 2020

Il Consigliere estensore  
Irene Scordamaglia

*Irene Scordamaglia*

Il Presidente

Stefano Palla

*Stefano Palla*

